Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 3 gennaio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1973, n. **866.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 della convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1.

Art. 4.

Il decreto di cui al precedente articolo dovrà rispondere ai seguenti criteri direttivi:

1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;

2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — ZAGARI — DE MITA — BERTOLDI — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

ALLEGATO

Convention internationale sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Les Etats contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

La protection prévue par la présente convention laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Article 2

1. Aux fins de la présente convention, on entend, par traitement national, le traitement que l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale:

a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire;

b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;

c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.

2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressement prévues dans la présente convention.

Article 3

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a) « artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques;

b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

d) « publication », la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante;

e) « reproduction », la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation;

f) « émission de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public;

g) « réémission », l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

Article 4

Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) l'exécution a lieu dans un autre Etat contractant;

b) l'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous;

c) l'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.

Article 5

1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Etat contractant (critère de la nationalité);

b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation);

c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la publication).

2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un Etat contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'Etat contractant.

3. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 6

1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant;

b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre Etat contractant.

2. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 7

1. La protection prévue par la présente convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:

a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;

b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;

c) à la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution:

(i) lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

(ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

(iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2. (1) Il appartient à la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

(2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

(3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

Article 8

Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.

Article 9

Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente convention à des artistes qui n'exécutent pas des oeuvres littéraires ou artistiques.

Article 10

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

Article 11

Lorsqu'un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole (P) accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

Article 12

Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

Article 13

Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire:

a) la réémission de leurs émissions;

b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions;

c) la reproduction:

(i) des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;

(ii) des fixations, faites en vertu des dispositions de l'article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;

d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit.

Article 14

La durée de la protection à accorder en vertu de la présente convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:

a) la fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;

b) la fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

c) la fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

Article 15

1. Tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente convention dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;

b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;

c) lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

d) lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente convention.

Article 16

1. En devenant partie à la présente convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra a tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a) en ce qui concerne l'article 12:

(i) qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article;

(ii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;

(iii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;

(iv) qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'Etat contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;

b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa *d*) de cet article; si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa *d*) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet Etat.

2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépot de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 17

Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa *a*), (iii) et (iv), de l'article 16.

Article 18

Tout Etat qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1 ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

Article 19

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente convention, l'article 7 cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons.

Article 20

1. La présente convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la convention.

2. Aucun Etat contractant ne sera tenu d'appliquer les dispositions de la présente convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet Etat de la convention.

Article 21

La protection prévue par la présente convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Article 22

Les Etats contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confèreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions non contraires à celle-ci.

Article 23

La présente convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu'à la date du 30 juin 1962, à la

signature des Etats invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la convention universelle sur le droit d'auteur ou membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Article 24

1. La présente convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats signataires.

2. La présente convention sera ouverte à l'adhésion des Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23, ainsi qu'à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, à condition que l'Etat adhérant soit partie à la convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 25

1. La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Par la suite, la convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 26

1. Tout Etat contractant s'engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente convention.

2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout Etat doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 27

1. Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la convention universelle sur le droit d'auteur ou la convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s'agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa reception.

2. Les déclarations et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17 ou à l'article 18 peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.

Article 28

1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 27.

2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.

3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Etat contractant avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la convention est entrée en vigueur à l'égard dudit Etat.

4. Tout Etat contractant cesse d'être partie à la présente convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

5. La présente convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27, dès le moment où ni la convention universelle sur le droit d'auteur ni la convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ne s'appliquerait plus à ce territoire.

Article 29

1. Après que la présente convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout Etat contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants. Si, dans un delai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la moitié all moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l'article 32.

2. Toute revision de la présente convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des Etats présents à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des Etats qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la convention.

3. Au cas où une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la présente convention cessera d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision;

b) la présente convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les Etats contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle convention.

Article 30

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l'une des parties au

différend, porté devant la Cour internationale de justice pour qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les Etats en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 31

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, aucune reserve n'est admise à la présente convention.

Article 32

1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:

a) d'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente convention;

b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles revisions de la convention.

2. Le Comité se composera de representants des Etats contractants, choisis en tenant compte d'une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des Etats contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des Etats contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des Etats contractants dépasse dix-huit.

3. Le Comité sera constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la convention, à la suite d'un scrutin organisé entre les Etats contractants — lesquels disposeront chacun d'une voix — par le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvees au préalable par la majorité absolue des Etats contractants.

4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers Etats contractants.

5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.

6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Article 33

1. La présente convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.

2. Il sera, d'autre part, établi des textes officiels de la présente convention en allemand, en italien et en portugais.

Article 34

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23 et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques:

a) du dépôt de tout instrument de ratification, de acceptation ou d'adhésion;

b) de la date d'entrée en vigueur de la convention;

c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente convention;

d) de tout cas où se produirait l'une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l'article 29, ainsi que de toute communication reçue des Etats contractants au sujet de la revision de la présente convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats invités à la Conférence désignée à l'article 23 et à tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Pour l'Afghanistan:

Pour la République populaire d'Albanie:

Pour Andorre:

Pour la République Argentine:
Ricardo TISCORNIA

Pour l'Australie:

Pour l'Autriche:
Rudolf KIRCHSCHLAGER

Pour la Belgique:
Robert VAES

Pour la Bolivie:

Pour le Brésil:
Ildefonso MASCARENHAS DE SILVA

Pour la République populaire de Bulgarie:

Pour l'Union birmane:

Pour la République socialiste soviétique de Byelorussie:

Pour la Cambodge:
S. SOTH

Pour le Cameroun:

Pour le Canada:

Pour la République centrafricaine:

Pour Ceylan:

Pour le Tchad:

Pour le Chili:
Luis MORAND DUMAS

Pour la Chine:

Pour la Colombie:

Pour le Congo (capitale: Brazzaville):

Pour le Congo (capitale: Léopoldville):

Pour le Costa Rica:

Pour Cuba:

Pour Chypre:

Pour la Tchécoslovaquie:

Pour le Dahomey:

Pour le Danemark:
STEENSEN-LETH

Pour la République dominicaine:

Pour l'Equateur:
Leopoldo BENITES

Pour le Salvador:

Pour l'Ethiopie:

Pour la Finlande:
Ralph ENCKELL

Pour la France:
PUGET

Pour la République Gabonaise:

Pour la République fedérale d'Allemagne:
Eugen ULMER

Pour le Ghana:

Pour la Grèce:

Pour le Guatemala:

Pour la République de Guinée:

Pour Haïti:

Pour le Saint-Siège:
Vittorio TROCCHI

Pour la République de Honduras:

Pour la République populaire de Hongrie:

Pour l'Islande:
Th. EYJSOLFSSON

Pour l'Inde:
G. K. MOOKERJEE

Pour l'Indonésie:

Pour l'Iran:

Pour l'Irak:

Pour l'Irlande:
T. F. O' SULLIVAN

Pour Israël:
M. S. COMAY

Pour l'Italie:
Talamo ATENOLFI BRANCACCIO DI CASTELNUOVO

Pour la Côte-d'Ivoire:

Pour le Japon:

Pour le Royaume hachémite de Jordanie:

Pour la République de Corée:

Pour Koweït:

Pour le Laos:

Pour le Liban:
Georges HAAKIM

Pour le Libéria:

Pour la Libye:

Pour le Liechtenstein:

Pour le Luxembourg:

Pour la République malgache:

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour la République du Mali:

Pour la République islamique de Mauritanie:

Pour le Mexique:
Jorge GAXIOLA

Pour Monaco:
G. R. BORGHINI

Pour le Maroc:

Pour le Népal:

Pour les Pays-Bas:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour le Nicaragua:

Pour le Niger:

Pour la Nigeria:

Pour la Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour le Panama:

Pour le Paraguay:
Ruben Ramirez PANE

Pour le Pérou:

Pour la République des Philippines:

Pour la République populaire de Pologne:

Pour le Portugal:

Pour la République populaire de Roumanie:

Pour le Royaume de l'Arabie Saoudite:

Pour le Sénégal:

Pour le Sierra Leone:

Pour la République de Somalie:

Pour la République sud-africaine:

Pour l'Espagne:
MESSIA

Pour le Soudan:

Pour la Suède:
Sture PETREN

Pour la Suisse:

Pour la Thaïlande:

Pour le Togo:

Pour la Tunisie:

Pour la Turquie:

Pour la République socialiste soviétique d'Ukraine:

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:

Pour la République arabe unie:

Pour le Royaume-uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
Gordon GRANT

Pour les Etats-unis d'Amérique:

Pour la République orientale de l'Uruguay:

Pour les Etats-unis du Venezuela:

Pour le Viet-Nam:

Pour la Haute-Volta:

Pour la République fédérative populaire de Yougoslavie:
A. JELIĆ

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Gli Stati contraenti, animati dal desiderio di proteggere i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente convenzione potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

Articolo 2

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato contraente, nel territorio del quale la protezione è richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale:

a) agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;

b) ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;

c) agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio.

2. Il trattamento nazionale sarà accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente convenzione.

Articolo 3

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

a) « artisti interpreti o esecutori », gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;

b) « fonogramma », qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;

c) « produttore di fonogrammi », la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;

d) « pubblicazione », la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantità sufficiente;

e) « riproduzione », la realizzazione di un esemplare o di più esemplari di una fissazione;

f) « emissione di radiodiffusione », la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;

g) « reemissione », l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.

Articolo 4

Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;

b) l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;

c) l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalità);

b) la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);

c) il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).

2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sarà considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.

3. Ogni Stato contraente può, con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applicherà né il criterio della pubblicazione, né il criterio della fissazione. Tale notificazione può essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il deposito.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato contraente accorderà il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente;

b) l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente.

2. Ogni Stato contraente può, con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accorderà protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione può essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prenderà effetto sei mesi dopo il suo deposito.

Articolo 7

1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovrà consentire di porre ostacolo:

a) alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia già essa stessa una esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;

b) alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;

c) alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:

(i) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;

(ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso;

(iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni.

2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l'artista interprete o esecutore abbia permesso la radiodiffusione.

(2) Le modalità di utilizzazione da parte degli organismi di radiodiffusione delle fissazioni fatte ai fini delle emissioni radiodiffuse saranno regolate dalla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione è richiesta.

(3) Tuttavia la legislazione nazionale, nei casi previsti ai commi (1) e (2) del presente paragrafo, non potrà avere l'effetto di privare gli artisti interpreti o esecutori della capacità di regolare, in via contrattuale, i loro rapporti con gli organismi di radiodiffusione.

Articolo 8

Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all'esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stessa esecuzione.

Articolo 9

Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, estendere la protezione prevista dalla presente convenzione ad artisti che non eseguono opere letterarie od artistiche.

Articolo 10

I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.

Articolo 11

Quando uno Stato contraente esige, a norma della propria legislazione nazionale, l'adempimento di formalità, a titolo di condizione per la protezione, in materia di fonogrammi, dei diritti sia dei produttori di fonogrammi, sia degli artisti interpreti o esecutori, sia degli uni e degli altri, tali esigenze saranno considerate come soddisfatte se tutti gli esemplari in commercio del fonogramma pubblicato, ovvero l'involucro che lo contiene, portano una menzione costituita dal simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione, apposta in modo tale da mostrare chiaramente che la protezione è riservata. Inoltre, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di identificare il produttore del fonogramma o il titolare della licenza accordata dal produttore (mediante il nome, il marchio od ogni altra adeguata indicazione), la menzione dovrà comprendere egualmente il nome del titolare dei diritti del produttore del fonogramma. Infine, se gli esemplari o il loro involucro non permettono di

identificare i principali interpreti o esecutori, la menzione dovrà comprendere egualmente il nome della persona che, nel Paese in cui ha avuto luogo la fissazione, è titolare dei diritti dei predetti artisti.

Articolo 12

Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

Articolo 13

Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

a) la reemissione delle loro emissioni;

b) la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;

c) la riproduzione:

(i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;

(ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli previsti nelle predette disposizioni;

d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso.

Articolo 14

La durata della protezione da concedere in base alla presente convenzione non potrà essere inferiore ad un periodo di venti anni a decorrere:

a) dalla fine dell'anno della fissazione, per i fonogrammi e le esecuzioni fissate su di essi;

b) dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione ha avuto luogo, per le esecuzioni che non sono fissate su fonogrammi;

c) dalla fine dell'anno in cui l'emissione ha avuto luogo, per le emissioni di radiodiffusione.

Articolo 15

1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti:

a) quando si tratti di utilizzazione privata;

b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, limitazioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie ed artistiche. Tuttavia, non possono essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse sono compatibili con le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 16

1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potrà in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:

a) per quanto riguarda l'articolo 12:

(i) che non applicherà nessuna delle disposizioni di questo articolo;

(ii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni;

(iii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente;

(iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l'estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest'ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore è cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione è accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudicherà in alcun modo l'estensione della protezione stessa;

b) per quanto riguarda l'articolo 13, che non applicherà le disposizioni del comma *d*) di tale articolo; se uno Stato contraente fa una simile dichiarazione, gli altri Stati contraenti non saranno tenuti ad accordare il diritto previsto nel comma *d*) dell'articolo 13 agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel territorio dello Stato predetto.

2. Se la notifica prevista nel paragrafo 1 del presente articolo è depositata in una data posteriore a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, essa non prenderà effetto che sei mesi dopo il suo deposito.

Articolo 17

Ogni Stato la cui legislazione nazionale, in vigore alla data del 26 ottobre 1961, accordi ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita in funzione del solo criterio della fissazione potrà, mediante una notifica depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite contemporaneamente allo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare che applicherà soltanto il criterio della fissazione ai fini dell'articolo 5, e questo stesso criterio della fissazione in luogo del criterio della nazionalità del produttore ai fini del paragrafo 1, comma *a*), numeri (iii) e (iv), dell'articolo 16.

Articolo 18

Ogni Stato che abbia fatto una delle dichiarazioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, può, mediante una nuova notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ridurne la portata o ritirarla.

Articolo 19

Nonostante ogni altra disposizione della presente convenzione, l'articolo 7 cesserà di essere applicabile ogni qualvolta un artista interprete o esecutore abbia dato il suo consenso all'inclusione della sua esecuzione in una fissazione di immagini o di immagini e di suoni.

Articolo 20

1. La presente convenzione non lede i diritti acquisiti in uno qualunque degli Stati contraenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della convenzione per tale Stato.

2. Nessuno Stato contraente sarà tenuto ad applicare le disposizioni della presente convenzione alle esecuzioni o alle emissioni di radiodiffusione effettuate, ovvero ai fonogrammi registrati, anteriormente alla data di entrata in vigore della convenzione per tale Stato.

Articolo 21

La protezione prevista nella presente convenzione non potrà inficiare quella della quale possano altrimenti beneficiare gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione.

Articolo 22

Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purché tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti più estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.

Articolo 23

La presente convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarrà aperta, fino alla data del 30 giugno 1962, alla firma degli Stati invitati alla Conferenza diplomatica sulla protezione internazionale degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, che partecipano alla Convenzione universale sul diritto di autore o sono membri della Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Articolo 24

1. La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica o accettazione degli Stati firmatari.

2. La presente convenzione sarà aperta all'adesione degli Stati invitati alla Conferenza indicata nell'articolo 23, nonché all'adesione di qualunque Stato membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato aderente partecipi alla convenzione universale sul diritto di autore ovvero sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

3. La ratifica, l'accettazione o l'adesione avverrà mediante il deposito di apposito strumento presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 25

1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

2. In seguito, la convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

Articolo 26

1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare, in conformità delle disposizioni della propria Costituzione, le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente convenzione.

2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione, ciascuno Stato dovrà essere in grado, in conformità della propria legislazione nazionale, di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 27

1. Ciascuno Stato potrà, all'atto della ratifica, della accettazione o dell'adesione, o in qualsiasi altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente convenzione si estenderà a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso curi le relazioni internazionali, a condizione che la convenzione universale sul diritto d'autore o la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche sia applicabile a tali territori. Tale notifica produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

2. Le dichiarazioni e le notifiche previste all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17 o all'articolo 18, possono estendersi a tutti o ad uno qualsiasi dei territori di cui al paragrafo precedente.

Articolo 28

1. Ciascuno degli Stati contraenti avrà la facoltà di denunciare la presente Convenzione, sia in nome proprio, sia a nome di uno qualunque o di tutti i territori considerati all'articolo 27.

2. La denuncia si effettuerà mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

3. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da uno Stato contraente prima della scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore nei riguardi di detto Stato.

4. Ciascuno degli Stati contraenti cesserà di partecipare alla presente convenzione dal momento in cui esso non sarà né parte della convenzione universale sul diritto d'autore né membro dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

5. La presente convenzione cessa di essere applicabile a ciascuno dei territori considerati all'articolo 27 dal momento in cui né la convenzione universale sul diritto d'autore, né la convenzione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, potranno essere ulteriormente applicate a tale territorio.

Articolo 29

1. Dopo che la presente convenzione sarà rimasta in vigore per cinque anni, ciascuno degli Stati contraenti potrà, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare la convenzione. Il Segretario notificherà tale richiesta a tutti gli Stati contraenti. Se, entro il termine di sei mesi dalla data della notifica indirizzata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, almeno la metà degli Stati contraenti esprimerà il proprio assenso alla richiesta stessa, il Segretario generale ne informerà il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, i quali convocheranno una conferenza di revisione in collaborazione con il Comitato intergovernativo previsto all'articolo 32.

2. Ogni revisione della presente convenzione dovrà essere adottata con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti alla Conferenza di revisione a condizione che tale maggioranza comprenda i due terzi degli Stati che, alla data della Conferenza di revisione, fanno parte della convenzione.

3. Nel caso in cui sia adottata una nuova convenzione comportante revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:

a) la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica, all'accettazione o all'adesione a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione revisionata;

b) la presente convenzione resterà in vigore per ciò che concerne i rapporti con gli Stati contraenti che non parteciperanno alla nuova convenzione.

Articolo 30

Qualsiasi controversia tra due o più Stati contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, che non sarà regolata per mezzo di negoziati, sarà, a richiesta di una delle parti in causa, portata per la sua decisione dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, a meno che gli Stati in causa convengano su un diverso modo per regolarla.

Articolo 31

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 17, non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Articolo 32

1. E' istituito un Comitato intergovernativo con il compito:

a) di esaminare le questioni relative all'applicazione e al funzionamento della presente convenzione;

b) di raccogliere le proposte e di preparare la documentazione concernente le eventuali revisioni della convenzione.

2. Il Comitato sarà composto da rappresentanti degli Stati contraenti, scelti tenendo conto di un'equa ripartizione geografica. Il numero dei membri del Comitato sarà di sei se quello degli Stati contraenti è inferiore o uguale a dodici, di nove se il numero degli Stati contraenti è da tredici a diciotto, e di dodici se il numero degli Stati contraenti supera i diciotto.

3. Il Comitato sarà costituito dodici mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, in seguito ad uno scrutinio organizzato tra gli Stati contraenti — i quali disporranno ciascuno di un voto — dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dal Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conformemente alle norme che saranno state previamente approvate dalla maggioranza assoluta degli Stati contraenti.

4. Il Comitato eleggerà il suo presidente e il suo ufficio. Esso stabilirà un regolamento interno concernente in particolare il suo futuro funzionamento e il suo modo di rinnovamento; detto regolamento dovrà soprattutto assicurare l'avvicendamento tra i diversi Stati contraenti.

5. Il segretariato del Comitato sarà composto di funzionari dell'Ufficio internazionale del lavoro, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche designati rispettivamente dai Direttori generali e dal Direttore delle tre istituzioni interessate.

6. Le riunioni del Comitato, che sarà convocato ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri lo riterrà utile, saranno tenute successivamente presso le sedi rispettive dell'Ufficio internazionale del lavoro, della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

7. Le spese dei membri del Comitato saranno a carico dei rispettivi Governi.

Articolo 33

1. La presente convenzione è redatta in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede.

2. Saranno inoltre redatti i testi ufficiali della presente convenzione in lingua tedesca, italiana e portoghese.

Articolo 34

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ciascuno degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche:

a) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

b) della data di entrata in vigore della convenzione;

c) delle notifiche, delle dichiarazioni e di ogni altra comunicazione prevista nella presente convenzione;

d) di ogni caso in cui si verificasse una delle situazioni previste ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28.

2. Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite informerà del pari il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'edu-

cazione, la scienza e la cultura e il Direttore dell'Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche delle domande che gli verranno notificate ai termini dell'articolo 29, come pure di qualsiasi altra comunicazione pervenuta dagli Stati contraenti in merito alla revisione della presente convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Roma, il 26 ottobre 1961, in un solo esemplare in francese, in inglese e in spagnolo. Copie conformi saranno inviate a cura del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutti gli Stati invitati alla Conferenza indicata all'articolo 23 e ad ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e al Direttore dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

(*seguono le firme*)

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **867**.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'« Anno nazionale del libro ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000 (trecento milioni) per il finanziamento delle attività e delle iniziative da realizzare per l'« Anno nazionale del libro », nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

L'erogazione della somma sarà effettuata a cura dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **868**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la sanità, sentite le regioni interessate, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le cui popolazioni abbiano risentito particolari pregiudizi economici in conseguenza della infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, per le più urgenti sistemazioni delle opere igieniche e per provvidenze contingenti attinenti a servizi comunali e provinciali.

Detta somma è iscritta sul capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 3.000 milioni per il 1973 e di lire 2.000 milioni per il 1974 ».

Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« A favore delle imprese, regolarmente autorizzate o iscritte nel registro della pesca ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dedite alla coltivazione e raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di altri frutti di mare, anche se operanti in zone diverse da quelle indicate nel decreto di cui al precedente articolo 1, nei cui confronti sono stati adottati od eseguiti provvedimenti di sospensione dell'attività o di rimozione o distruzione degli impianti, ovvero la cui produzione sia andata completamente distrutta in virtù della ordinanza ministeriale 4 settembre 1973, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire un milione.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso dal capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati da presentare non oltre il termine di trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis* - (*Contributi alle imprese orticole*). — A favore delle imprese coltivatrici di prodotti orticoli le cui produzioni siano state rimosse o distrutte in attua-

zione delle ordinanze emesse dalle autorità sanitarie o da quelle comunali, provinciali o regionali è corrisposto, a fondo perduto, un contributo per un ammontare non superiore a lire un milione in rapporto alla estensione danneggiata. L'ammontare del contributo è determinato dal presidente della giunta regionale, su proposta del capo compartimento per l'agricoltura competente per territorio, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati.

I richiedenti devono dichiarare nella domanda stessa, sotto la propria responsabilità, se hanno percepito altri contributi per la stessa occasione ed il loro ammontare ».

Nell'articolo 4,

il titolo è sostituito dal seguente: « (*Indennità ai lavoratori*) »;

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavoratori dipendenti alla data del 4 settembre 1973 dalle imprese che, per effetto dei provvedimenti di cui al precedente articolo 3, hanno interrotto la propria attività è corrisposta un'indennità mensile di lire 60.000, oltre gli assegni per i familiari a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi.

L'indennità è concessa dal capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, su domanda in carta libera degli interessati, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati tutti gli elementi idonei ad accertare l'attività svolta dagli interessati ».

L'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

« Per la corresponsione di sussidi ai lavoratori, diversi da quelli considerati nell'articolo 4 del presente decreto, che hanno subito l'interruzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'ordinanza del Ministro per la sanità del 4 settembre 1973, nonchè ai lavoratori autonomi o associati della piccola pesca costiera, locale o ravvicinata, iscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare, lo stanziamento del capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1973 è aumentato di lire 2.000 milioni, da destinare per 1 miliardo alle regioni della Puglia e della Campania, e 1 miliardo alle altre regioni ».

Nell'articolo 6, *al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole*: « ed altre malattie infettive ».

Nell'articolo 7,

al primo comma, le parole: « Campania e Puglia » *sono sostituite dalle altre*: « Campania, Puglia e Sardegna » *e dopo la parola*: « comunali » *è aggiunta l'altra*: « , provinciali »;

al secondo comma, le parole: « degli uffici provinciali » *sono sostituite dalle altre*: « delle regioni interessate, sentiti gli uffici provinciali ».

Nell'articolo 8,

al primo comma, le parole: « Campania e Puglia » *sono sostituite dalle altre*: « Campania, Puglia e Sardegna »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Detti corsi sono orientati a consentire l'inserimento dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nei settori terziario, dell'edilizia e dell'industria manifatturiera ».

L'articolo 9 *è sostituito dal seguente*:

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le rispettive regioni, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad attuare a suo totale carico interventi inerenti alla costruzione, adeguamento o ripristino di reti idriche interne e fognarie nonchè di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti solidi urbani, di cui siano disponibili o si rendano disponibili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti esecutivi redatti dai comuni o consorzi di comuni, anche superiori ai 75 mila abitanti, compresi nelle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, con priorità per i comuni delle regioni Puglia e Campania.

Ove le indicate opere siano state già messe a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche o a contributi regionali, lo stesso Ministro può autorizzare la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri e le garanzie cui i comuni e i consorzi dei comuni devono far fronte per garantire i mutui occorrenti, qualora siano nell'impossibilità di provvedere in tutto o in parte con le sovraimposte fondiarie.

Le opere di cui ai precedenti commi godono delle esenzioni fiscali previste dalle leggi sul Mezzogiorno, anche per imposte dovute dalla Cassa, dai comuni o consorzi in via di rivalsa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartisce alla Cassa e agli organi ed enti competenti le direttive per la rapida attuazione degli interventi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1971, n. 853, e vigila sugli adempimenti.

Ai fini degli interventi di cui al presente articolo la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni per l'importo di lire 125 mila milioni.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 dello stanziamento rispettivamente di lire 26 mila milioni, di lire 26 mila milioni, di lire 37 mila milioni, e di lire 36 mila milioni.

In aggiunta ai suddetti impegni, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa ad intervenire con fondi propri allo scopo:

1) di completare le opere di cui ai precedenti commi;

2) di attuare tutti gli interventi consentiti dalla disponibilità di progetti eseguibili nel momento della conversione in legge del presente decreto;

3) di assicurare la funzionalità dei progetti realizzabili in virtù delle disposizioni della presente legge ».

Nell'articolo 10, *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Sono autorizzati gli stanziamenti di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Campania in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 1.000 milioni da assegnare alla regione Sardegna in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1974; di lire 4.500 milioni da assegnare alla regione Puglia in ragione di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.250 milioni per l'anno finanziario 1974, per interventi urgenti di carattere igienico-sanitario degli edifici scolastici ».

Nel terzo comma, dopo le parole: « aule mobili » *sono inserite le altre*: « o ad elementi componibili ».

Dopo l'articolo 10 *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 10-*bis* - (*Sospensione della riscossione delle imposte*). — Nei confronti dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo 1, titolari di esercizi commerciali di vendita al pubblico, di pubblici esercizi, di imprese alberghiere, di imprese artigiane, gestori di locali di pubblico spettacolo, esercenti il commercio ambulante, esercenti la pesca marittima, è concessa la sospensione della riscossione, a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e fino al 30 giugno 1974, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta di famiglia, comprese le sovraimposte e le addizionali.

In favore dei coltivatori diretti la sospensione di cui al comma precedente è concessa anche relativamente all'imposta sul reddito dominicale, all'imposta sul reddito agrario e all'imposta complementare, comprese le sovraimposte e le addizionali.

La sospensione è disposta dalla competente intendenza di finanza ad istanza degli interessati corredata da documentazione idonea a dimostrare l'appartenenza alle categorie sopraindicate. La documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La riscossione delle imposte, nonchè delle sovraimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti commi, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1974 in dodici rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388 ».

« Art. 10-*ter* - (*Sospensione del pagamento di contributi previdenziali*). — A favore delle aziende commerciali, artigiane e turistiche operanti nei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 1 ed appartenenti alle categorie da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni interessate, è disposta la sospensione del pagamento dei contributi da corrispondere all'INPS ed agli istituti assistenziali a decorrere dalla rata di dicembre 1973 e per tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1974.

Il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dai contribuenti, avverrà a decorrere dall'agosto 1974 con una rateizzazione di dodici rate bimestrali, senza applicazione delle maggiorazioni di legge e di interessi.

La sospensione di cui ai commi precedenti è disposta a richiesta dei soggetti interessati, da presentare ai competenti uffici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

« Art. 10-*quater* - (*Concessione di contributi sugli interessi*). — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo straordinario per la corresponsione di contributi, nella misura del 5 per cento, in conto interessi su finanziamenti della durata massima di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi, che saranno concessi dagli istituti di credito ordinario ad aziende commerciali, artigianali e turistiche, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1.

I finanziamenti di cui al precedente comma non possono superare l'importo di lire 2 milioni per azienda.

Il fondo ha una dotazione di lire 1.500 milioni stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1974 ».

« Art. 10-*quinquies* - (*Stanziamenti per la propaganda turistica all'estero*). — E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni da assegnare alle regioni Campania e Puglia, in ragione di lire 500 milioni ciascuna, per attività di propaganda turistica all'estero da attuare tramite l'ENIT.

Detta somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1974.

Il 60 per cento delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e nel bilancio dell'ENIT per l'esercizio 1974 per la propaganda turistica all'estero è destinato al rilancio delle attività turistiche delle zone di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

« (*Corresponsione dei contributi alle imprese di coltivazione e di raccolta di molluschi eduli e alle imprese orticole e delle indennità ai lavoratori*). — I contributi e le indennità di cui ai precedenti articoli 3 e 4 saranno corrisposti dalle capitanerie di porto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

I contributi di cui al precedente articolo 3-*bis* saranno corrisposti dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui

fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 60 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione di contributi di cui agli articoli 3 e 3-*bis* è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile e per 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'anno 1973.

Per la concessione della indennità di cui al precedente articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1973 ».

Nell'articolo 14,

al primo comma, dopo le parole: « a statuto speciale » *sono inserite le altre*: « e dei dirigenti degli uffici di sanità dei porti, aeroporti e valichi di frontiera »;

alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente comma:

« E' autorizzata a favore del personale di ruolo e non di ruolo e del personale operaio del Ministero della sanità la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese per il periodo 28 agosto-25 ottobre 1973 in occasione della infezione colerica, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nella misura massima di lire 20 milioni con utilizzo dei fondi assegnati al capitolo 1023 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973 ».

Nell'articolo 16, *il primo comma è sostituito con il seguente*:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, di lire 25.500 milioni nell'anno 1973 e 24.500 milioni nell'anno 1974, si provvede con le entrate derivanti dal prelevamento di corrispondenti importi del conto corrente infruttifero di tesoreria intestato " Ministero del tesoro, conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — BERTOLDI — MALFATTI — GUI — PIERACCINI — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973, n. **869**.

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Silverio Gemelli e Loredana Coa, per il prezzo di L. 10.046.950, una porzione immobiliare nel comune di Concordia sulla Secchia, estesa per una superficie complessiva di mq. 98,45, individuata nel catasto terreni con il mappale 982 del foglio n. 37.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1973, n. **870**.

Riconoscimento della personalità giuridica del gruppo italiano dell'Associazione internazionale di diritto penale, con sede in Roma.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del gruppo italiano dell'Associazione internazionale di diritto penale, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **871**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal signor Vincenzo Foschi, al prezzo di L. 6.200.000, un appartamento composto di vani cinque, un terrazzo al secondo piano e da un vano ad uso cantina nello scantinato, sito in Forlì, piazzale della Vittoria n. 12, da destinare a sede della locale sezione provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1973.

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972, col quale il dott. Sebastiano Miceli è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, a seguito della destinazione a Como del dott. Miceli, quale prefetto di quella provincia a decorrere dal 25 luglio 1973, occorre procedere alla nomina del nuovo vice commissario del Governo nella regione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia relative al commissario del Governo nella Regione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Caivani, prefetto a decorrere dal 25 luglio 1973, è nominato, con la medesima decorrenza, vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1973
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 373

(13904)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1973.

Nomina del vice commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al commissario dello Stato per l'anzidetta Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, n. 488, contenente norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato;

Ritenuto che il prefetto dott. Giacomo Berretta, nominato vice commissario dello Stato per la Regione siciliana con decreto del Presidente del Consiglio in data 20 gennaio 1970, è cessato da tale incarico e che, pertanto, occorre nominare il nuovo vice commissario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio c. a., con il quale il dott. Francesco Vicari, nominato prefetto, è stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere, in posizione di fuori ruolo, l'incarico di vice commissario dello Stato per la Regione siciliana, a decorrere dal 25 luglio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 25 luglio 1973, il prefetto dott. Francesco Vicari è nominato vice commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1973

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1973
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 371

(13903)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1973.

Estensione ai connazionali rimpatriati dalla Tanzania e dall'Uganda delle provvidenze disposte a favore dei profughi da altri Paesi africani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali residenti in Tanzania e in Uganda anteriormente al 1° settembre 1972 e che siano rimpatriati o che rimpatrieranno dopo tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(13907)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici prefabbricati per edilizia in provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 3 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori delle aziende industriali produttrici prefabbricati per edilizia in provincia di Caserta sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici prefabbricati per edilizia in provincia di Caserta.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(13949)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato geologico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, concernente il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 106, con il quale è stato ricostituito il comitato geologico previsto dall'art. 3 della citata legge n. 15 per il triennio 14 dicembre 1970-13 dicembre 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Fernando Morgetano è nominato direttore generale delle miniere;

Decreta:

Il dott. Fernando Morgetano, direttore generale delle miniere, è nominato membro del comitato geologico ai sensi dell'art. 3, comma secondo, lettera *d*), della legge 3 gennaio 1960, n. 15, in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno, trasferito ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1973

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1973
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 237

(13738)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1973.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da caseifici sociali della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 40, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente la possibilità di determinare apposite tabelle di salari medi, da assumere come base della liquidazione dell'indennità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 493, sulla proroga al 31 dicembre 1973 dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1973;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti dai caseifici sociali della provincia di Modena, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1973.

Roma, addì 19 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER I DIPENDENTI DA CASEIFICI SOCIALI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Qualifica	Zona Pianura	Zona Montagna
1) capo casaro (uomo o donna)	180.500	167.000
2) operaio di 1ª categoria (uomo o donna) .	159.500	150.500
3) operaio di 2ª categoria (uomo o donna)	142.500	132.000
4) operaio di 3ª categoria (uomo o donna) .	135.000	130.000

Note: La zona montana della provincia di Modena comprende i comuni di Fanano, Frassinoro, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Marano S.P., Montecreto, Montefiorino, Montese, Pavullo, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano S.P., Riolunato, Serramazzoni, Sestola e Zocca.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate lavorative e si intendono comprensive di tutti gli elementi normalmente facenti parte della retribuzione compresa la gratifica natalizia.

Ai fini della retribuzione giornaliera si divide il salario medio mensile per 26.

Per quanto riguarda le prestazioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il salario giornaliero da assumersi come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea e uguale ad 1/25° del salario medio mensile convenzionale e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si prende a base il salario giornaliero come sopra determinato moltiplicato per trecento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

(13723)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per diciassette strade in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di La Spezia in data 12 maggio 1973, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade:

1) Barcola-Serra-Montemarcello-Bivio Ameglia: dalla statale n. 331 di Lerici alla statale n. 432 di Maribella, località bivio Ameglia - km. 13+457;

2) strada statale n. 1 Ortonovo-confine provincia di Massa: dalla statale n. 1 attraverso l'abitato di Ortonovo raggiunge il confine con la provincia di Massa Carrara - km. 8+157;

3) Ceparana-Balano: dall'innesto con la provinciale « Ceparano-Piano di Madrignano » all'abitato di Balano - km. 3+465;

4) Bastremoli-Tivegna: dalla provinciale della Val Durasca all'abitato di Tivegna - km. 7+421;

5) Piano di Follo-Foce: dall'innesto con la provinciale Val di Vara (località San Martino) alla statale n. 1 (località Foce) - km. 9+094;

6) Martinello-Calice - Villagrossa - Borseda - Foce di Veppo-Veppo: dalla località di Calice sino all'innesto con la provinciale « Rocchetta-Suvero » - km. 22+735;

7) Piano di Barca-Pignone-Colla di Gritta-Monterosso: dalla statale n. 1 in località Piano di Barca all'abitato di Monterosso - km. 20+380;

8) Riomaggiore-Litoranea: dalla statale n. 370 allo abitato di Riomaggiore - km. 2+446;

9) Ponte Rollino-Maissana-Passo del Bocco: dalla statale n. 523 al confine con la provinciale di Genova - km. 16+000;

10) Torza-Tavarone-Maissana: dalla statale n. 523, Colle di Cento Croci, all'abitato di Maissana - km. 8+800;

11) Ponte S. Margherita-Carro-Lavaggini: dalla statale n. 566 di Val di Vara in località Ponte S. Margherita al confine con la provincia di Genova (località Lavaggini) - km. 11+770;

12) Sesta Godano-Zeri: dall'abitato di Sesta Godano al confine con la provincia di Massa (località Foce Rastello) - km. 12+320;

13) Brugnato-Suvero-Casoni: dalla statale n. 566 di Val di Vara al confine con la provincia di Massa - km. 20+000;

14) Castagnola-Framura: dalla provinciale « Baracca-Deiva » alla stazione di Framura - km. 7+220;

15) bivio Levanto-bivio Framura: dalla statale n. 332 di Levanto alla provinciale « Castagnola-Framura » - km. 4+649;

16) strada di Ziona: dalla statale n. 1 (località Mattarana) all'innesto con la provinciale di Carro - km. 4+ +862;

17) strada Zignago: dall'abitato di Rocchetta Vara alla provinciale « Sesta-Zeri » - km. 16+400;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di La Spezia in data 7 settembre 1973, n. 6954;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di La Spezia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13719)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Declassificazione da provinciale a comunale di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 414 del 30 ottobre 1972, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato di chiedere la declassificazione a strada comunale del tratto iniziale della strada provinciale delle Cesane, compreso fra l'innesto con la strada statale n. 423 in località Croce dei Missionari e la località S. Donato, della lunghezza di km. 0+602;

Visto il voto n. 269 del 10 aprile 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere declassificata da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 0 + 602 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è declassificata da provinciale ed è classificata comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13632)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1973.

Sospensione dell'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, installati sulla rete autostradale nazionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, inerente alle norme riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione;

Considerata l'attuale situazione degli approvvigionamenti petroliferi e la conseguente carenza determinatasi nelle disponibilità dei vari prodotti finiti;

Considerato in particolare che il quantitativo di gas di petrolio liquefatto disponibile appare inadeguato alla copertura di tutti i fabbisogni del Paese;

Atteso che fra le varie utilizzazioni del suddetto prodotto rivestono particolare interesse pubblico gli usi industriali nonchè quelli dell'imbottigliamento per forniture domestiche;

Ritenuto che la prosecuzione del rifornimento agli impianti di distribuzione per uso di autotrazione non consente di mantenere disponibilità sufficienti per gli usi prioritari sopraindicati;

Considerato, pertanto, che esistono le gravi ed urgenti ragioni di pubblicò interesse di cui al secondo comma dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalle ore zero del giorno 7 gennaio 1974 e fino alla cessazione del presente periodo di emergenza, è sospeso l'esercizio di tutti gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti installati sulla rete autostradale del territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(13969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1973, registro n. 26 Interno, foglio n. 170, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire un legato disposto dalla defunta Bernardina Bregant ved. Perco e consistente in un appartamento di due vani più accessori sito in Avenza (Carrara), viale XX Settembre n. 262-*bis*.

(13758)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 490 Mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: Banca mobiliare piemontese. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 492 Mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: Banca mobiliare piemontese. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 24.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 493 Mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: Banca mobiliare piemontese. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 9.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1973

(13221)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 212, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 3 maggio 1972, prodotto dal sig. Cassano Giuseppe, titolare della ditta IRM - EUROS, con il quale il ricorrente ha chiesto la revoca dell'autorizzazione rilasciata alla Soc. B.P. italiana dal prefetto di Bari con provvedimento n. 39665 in data 12 luglio 1963 per l'installazione e l'esercizio di un impianto per la distribuzione automatica di carburanti nel comune di Bari, lungo la strada statale n. 96 al km. 120 + 385 su terreno privato, facendo presente che il prefetto stesso con provvedimento in data 30 agosto 1968 aveva respinto l'istanza presentata dal suddetto sig. Cassano, per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione automatica di carburanti nel comune di Bari, lungo la medesima strada statale n. 96 al km. 120 + 200.

(13921)

Con decreto del Capo dello Stato in data 26 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 383, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 16 gennaio 1971, proposto dai signori Fasiani Santino, Dell'Acqua Franco, Radaelli Franco per l'annullamento degli articoli 13, 20, 30, lettera *d*), del decreto ministeriale 10 aprile 1970 di approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

(13793)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Teresa Barra, nata a Salerno il 21 luglio 1945, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 30 settembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario predetto.

(13861)

Il dott. Vittorino Abrami, nato a Firenze il 7 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Firenze l'8 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13862)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 361, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 9 ottobre 1967 dalla prof.ssa Di Marco Liliana, avverso la decisione della commissione ricorsi di cui all'art. 5 della legge n. 160 del 1955, la quale accoglieva il ricorso gerarchico prodotto dal prof. Barba Michele, riducendo il punteggio della ricorrente, nella graduatoria provinciale, lingua e letteratura inglese nelle scuole medie.

(13677)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 72, foglio n. 374, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1969 dalla prof.ssa Di Giampietro Lucia, avverso il decreto 4 febbraio 1968, n. 23683, con il quale il provveditore agli studi di Teramo ha respinto il ricorso gerarchico della predetta avverso le nomine conferite per l'anno scolastico 1968-69 alle prof.sse De Innaris Teresa e Domisi M. Luisa dal preside della scuola media di Alatri.

(13682)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1973, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 76, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Pignato Ronco Maria Luisa, avverso la decisione con la quale la commissione di cui all'art 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, costituita presso il provveditorato agli studi di Vercelli, respingeva il gravame della stessa insegnante in materia di revoca del comando già disposto nel precedente anno scolastico presso l'istituto tecnico industriale di Vercelli.

(13637)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla incorporazione della Banca di Nizza Monferrato da parte della Banca popolare di Novara e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni perfezionate nei modi di legge, adottate in data 29 luglio e 26 agosto 1973, rispettivamente, dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca di Nizza Monferrato, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Nizza Monferrato (Asti), e dall'assemblea straordinaria dei soci della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca di Nizza Monferrato, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Nizza Monferrato, da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara.

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13866)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Marco La Catola alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Marco La Catola (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Marco La Catola (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Governatore: CARLI

(13867)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chieti

Con deliberazione del consiglio regionale n. 147/9 del 20 giugno 1973, resa esecutiva dalla commissione di controllo, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Chieti, condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

che allo stesso vengano apportate le modifiche esplicitate nella parte dispositiva della deliberazione consiliare n 887;

che in merito alle osservazioni il comune di Chieti si uniformi al contenuto del voto del consiglio superiore dei lavori pubblici n. 20 del 13 marzo 1972 ad eccezione delle osservazioni rivolte dalle ditte Gallucci Vincenzo e Gallucci Federico che vengono accolte per la fondatezza delle motivazioni.

(13868)

Variante al piano di zona del comune di Chieti

Con deliberazione della giunta regionale n. 1873 del 20 giugno 1973, resa esecutiva dalla commissione di controllo in data 10 agosto 1973, è stato approvato il progetto di variante del piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, ai sensi della legge n. 167 del 18 aprile 1952, dal comune di Chieti, unicamente come piano generale di esproprio delle aree destinate alla legge n. 167.

(13869)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Concorezzo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 16 ottobre 1973, n. 5288, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Concorezzo (Milano), adottato con deliberazioni consiliari n. 24 del 21 febbraio 1969, n. 25 del 1° marzo 1969, n. 27 dell'8 marzo 1969 e n. 32 del 27 marzo 1969.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alle deliberazioni consiliari n. 164 del 7 dicembre 1971 e n. 165 del 18 dicembre 1971, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(13808)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Virgilio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 25 settembre 1973, n. 5122, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Virgilio (Mantova) adottato con deliberazione consiliare n. 53 del 21 aprile 1970, ed integrato con deliberazione consiliare n. 22 del 24 maggio 1971.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alle deliberazioni consiliari n. 23 del 24 maggio 1971, n. 24 del 24 maggio 1971 e n. 99 del 1° giugno 1971, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(13809)

Approvazione del piano di zona del comune di Cermenate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 9 ottobre 1973, n. 5241, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cermenate (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13821)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 11 settembre 1973, n. 4920, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare n. 23850/263 P.R. 70 del 19 dicembre 1970, riguardante la zona ad ovest dell'abitato di Muggiano e a sud della via Cusago, ex lotto n. 7, in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13810)

REGIONE CAMPANIA

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Maria a Vico

Con decreto del presidente della regione Campania n. 1235 in data 16 ottobre 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 3629 del 16 luglio 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 22 luglio 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Maria a Vico (Caserta), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 35616 del 22 luglio 1963, giusta richiesta comunale del 30 maggio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13831)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/388/29/V del 25 ottobre 1929, con il quale il cognome di nascita della sig.ra Kralj Clara in Kralj, nata a Trieste il 18 giugno 1903 e qui residente, Trebiciano 211, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio dcreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla figlia Aurelia;

Vista la domanda di data 24 ottobre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopra nominata chiede la restituzione del proprio cognome di nascita nella di « Kralj ».

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/388/29/V del 25 ottobre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante, già ridotto in forma italiana di « Carli » è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 30 novembre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(13654)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/26989 di data 9 marzo 1931, con il quale il cognome del sig. Praselj Luigi, nato a Trieste il 5 agosto 1893, venne ridotto, su domanda del predetto, in forma italiana di « Prasselli » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Bisiak ed ai figli Giordano, Luigi e Liliana;

Vista la domanda di data 9 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Luigi Prasselli, nato a Trieste il 24 gennaio 1920 e qui residente, Contovello 224, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Praselj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/26989 del 9 marzo 1931 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante, già ridotto in forma italiana di « Prasselli » è restituito nella forma originaria di « Praselj ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Prasselli », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Emma Vuga, nata a Gorizia il 3 agosto 1923, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Prasselli Tatiana, nata a Trieste il 21 gennaio 1953;
2) Prasselli Andrea, nata a Trieste il 21 gennaio 1953.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 novembre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(13655)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/349/29/V del 14 novembre 1929, con il quale il cognome del sig. Kralj Antonio, nato a Trieste il 6 gennaio 1898, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Stefania Kralj ed ai figli Marcella e Paolo Giorgio;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia del predetto, sig.ra Carli Marcella in Carli, nata a Trieste l'11 aprile 1921 e qui residente, Trebiciano 220, chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/349/29/V del 14 novembre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome dell'istante, già ridotto in forma italiana di « Carli » è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 novembre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(13656)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/274 del 7 febbraio 1931, con il quale il cognome del sig. Edoardo Jermol, nato a Trieste il 25 giugno 1899, venne ridotto in forma italiana di « Germogli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Vittoria Panicali ed al figlio Edoardo;

Vista la domanda di data 14 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Germogli-Groppi Fabio nato a Trieste il 29 gennaio 1950 e qui residente in via Giulia, 96/1, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Jermol » (posseduto dal padre Edoardo prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/274 del 7 febbraio 1931 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Germogli-Groppi Fabio è restituito nella forma originaria di « Jermol ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Germogli », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Paoletti Laura, nata a Trieste il 26 ottobre 1949, a seguito del matrimonio.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 dicembre 1973

Il prefetto: Di Lorenzo

(13657)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 11 dell'11 dicembre 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.41)

Bando di concorso a ventidue borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche — analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.42)

Bando di concorso, a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche — geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.44)

Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche — fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.45)

Bando di concorso a ventiquattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche — analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 201.1.46)

Bando di concorso a cinque borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche — didattica matematica.

(*Bando n.* 201.1.47)

Bando di concorso a otto borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche — fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.48)

Bando di concorso a diciassette borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche — geometria e algebra.

(*Bando n.* 209.1.18)

Bando di concorso a cinquanta borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 201.2.9)

Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

(*Bando n.* 203.2.6)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche.

(*Bando n.* 203.3.7)

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

(*Bando n.* 201.7.18)

Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura — aeronautica.

(*Bando n.* 201.7.19)

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura — circuiti, componenti e tecnologie elettroniche.

(*Bando n.* 201.7.20)

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura — settore « alte tensioni ».

(*Bando n.* 201.8.7)

Bando di concorso a centotrentotto borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

(13960)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a cinquecentoottanta posti di vigile del fuoco in prova nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità;

Visto l'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 concernente il riordinamento delle carriere dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, con il quale, in applicazione dell'art. 132, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, vengono approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la situazione degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui risulta che alla data del 1° gennaio 1973 esistono complessivamente n. 1160 vacanze nella carriera dei vigili;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1973, registro n. 7 Interno, foglio n. 300, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, a cinquecentoottanta posti nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti gli articoli 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità di assicurare ai candidati la partecipazione al concorso;

Ritenuto altresì, che, in considerazione della particolarità del concorso stesso e, in particolar modo, della natura delle prove pratiche, per cui l'impossibilità di prevedere il numero dei concorrenti non consente di predisporre adeguatamente sin d'ora i locali necessari rendendosi così indispensabile stabilire la sede e le date delle prove d'esame con successivo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinquecentoottanta posti di vigile del fuoco in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella *E* annessa alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, ripartiti come segue:

1) duecentoventi posti per autisti; motoscafisti; padroni di barca; motoristi navali; conduttori di mezzi cingolati;

2) cinquanta posti per carrozzieri per automezzi (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo) e aggiustatori meccanici);

3) sessanta posti per elettrauto;

4) venti posti di elettricisti;

5) settanta posti per motoristi, motopompisti riparatori;

6) trentacinque posti per idraulici impiantisti;

7) trentacinque posti per radioriparatori, riparatori di strumentazioni per misure nucleari;

8) venti posti per falegnami;

9) settanta posti per muratori.

I candidati che concorrono per il mestiere di « autista » devono essere in possesso della patente *C-E, D, D-E, E*, ovvero della patente di 3ª e 4ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. Quelli che concorrono per il mestiere di motoscafista devono essere in possesso della relativa patente; quelli che concorrono per il mestiere di padrone di barca o motorista navale devono essere in possesso di diploma rilasciato dalla scuola C.E.M.M. o altro titolo equipollente; quelli che concorrono per il mestiere di conduttore di mezzi cingolati devono essere in possesso della patente per macchine operatrici stradali rilasciata dalla prefettura o di attestato, rilasciato dai comandi dei vigili del fuoco, di frequenza con esito positivo dei corsi per tale mestiere indetti da questo Ministero presso il poligono di Passo Corese.

Coloro che concorrono per il mestiere di carrozziere di automezzi (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo) e di elettrauto devono essere in possesso della patente *B* ovvero della patente di 1ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F.; infine coloro che concorrono per il mestiere di motoristi e motopompisti riparatori, devono essere in possesso della patente *C* ovvero della patente di 2ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F.

Art. 2.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, esclusivamente presso i comandi provinciali aventi sede nelle seguenti regioni:

Piemonte; Val D'Aosta; Lombardia; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Abruzzi-Molise; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

In ogni caso gli interessati non potranno inoltrare domanda di trasferimento ad altro comando provinciale prima che siano trascorsi tre anni dalla data della prima assegnazione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25; per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) condotta morale e civile regolare, nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

4) godimento dei diritti politici;

5) statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

6) piena incondizionata idoneità psico-fisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui ai numeri 5) e 6) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio della prova scritta.

I concorrenti inoltre verranno sottoposti ad un esame psico-tecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi;

7) licenza di scuola elementare;

8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

9) possesso almeno della patente *C-E, D, D-E, E*, ovvero della patente di 3ª e 4ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. per coloro che concorrono per il mestiere di « autista »; il possesso della relativa patente per coloro che concorrono per il mestiere di « motoscafista », il possesso del diploma relativo per chi concorre per il mestiere di « padrone di barca » o « motorista navale »; il possesso della patente per macchine operatrici stradali ovvero attestato per la conduzione di mezzi cingolati rilasciato dai comandi dei vigili del fuoco per coloro che concorrono per il mestiere di « conduttore di mezzi cingolati »; il possesso della patente *B* ovvero della patente di 1ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. per coloro che concorrono per il mestiere di « carrozziere di automezzi » (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo) e per il mestiere di « elettrauto »; il possesso della patente *C* ovvero della patente di 2ª categoria per la guida di autoveicoli targati VV.F. per coloro che concorrono per il mestiere di « motoristi e motopompisti riparatori »;

10) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel presente bando da comprovarsi con appositi certificati. Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al comando dei vigili del fuoco della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere allegato un apposito certificato comprovante l'esercizio del mestiere per il quale il candidato chiede di concorrere.

Per coloro che sono in servizio in qualità di vigile volontario temporaneo il certificato di cui sopra potrà essere rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.

I comandi, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, con la indicazione del giorno di arrivo.

Il personale non di ruolo, gli impiegati di ruolo ed i salariati delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titoli a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita: gli aspiranti che, pur avendo superato il 25° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 1) dell'art. 3 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intendono concorrere;

il possesso della patente con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono per i posti di « autista », « motoscafista », « conduttore di mezzi cingolati », « carrozziere di automezzi » (battilamiera, saldatore, verniciatore a spruzzo), « elettrauto », « motorista e motopompista riparatore »;

gli eventuali servizi prestati come impiegati e salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati

E' consentito agli aspiranti di indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o più sedi di preferenza tra le provincie delle regioni indicate all'art. 2 del presente bando. Le preferenze dei candidati saranno tenute presenti all'atto dell'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso, ferma restando, in ogni caso, la facoltà dell'amministrazione di destinare il personale a sedi diverse da quelle indicate qualora le esigenze di servizio lo richiedano.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto e sarà costituita a norma dell'art. 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo secondo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta concernente una serie di esami obiettivi a risposta sintetica comprendenti materie relative a: cultura generale, aritmetica relativa alle quattro operazioni, geometria sulle figure piane e sui solidi geometrici, nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere per il quale il candidato ha chiesto di concorrere;

b) in una prova pratica concernente lo svolgimento di un saggio di mestiere o esperimento pratico a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorre;

c) in un colloquio sulle materie previste per la prova scritta;

d) in una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Con successivo decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, saranno stabiliti i giorni e la sede in cui si svolgerà la prova di esame.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

In ogni caso i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa anche senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nella sede che saranno indicati nel decreto di cui sopra.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco od alle forze armate.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 8.

La prova pratica, il colloquio e la prova ginnica saranno effettuati presso le scuole centrali antincendi.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi.

I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, al colloquio e alla prova ginnica dovranno aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi, e per conseguire l'idoneità dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio ed alle prove pratica e ginnica, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo delle scuole centrali antincendi.

Art. 10.

I candidati che nel colloquio e nelle prove pratica e ginnica abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9 i documenti indicati nel successivo art. 11 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Oltre ai documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza o preferenza previsti dall'art. 5, quarto comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, è ammessa la seguente documentazione:

a) per i candidati orfani dei vigili del fuoco provenienti dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dal predetto istituto comprovante tale loro qualifica;

b) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dal comando provinciale vigili del fuoco che ha provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica; i vigili volontari dovranno presentare una attestazione dei comandi provinciali di appartenenza;

c) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami del concorso è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le graduatorie stabilite in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) vengono approvate con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Art. 13.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso non abbia superato il 25° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 25° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 1) dello

art. 3 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 11;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) titolo di studio originale in bollo o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione;

8) dichiarazione in bollo della prefettura dalla quale risulti il possesso della patente di guida con la specifica indicazione del tipo e degli estremi del rilascio (numero e data) per coloro che concorrono a posti di « autista », « motoscafista », « conduttore di mezzi cingolati », « carrozziere di automezzi » (battilamiera, saldatore e verniciatore a spruzzo), « elettrauto », motorista e motopompista riparatore ».

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati e qualità personali concernenti la stessa persona possono essere contenute in un unico documento.

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 14 debbono essere in data non anteriore a mesi 3 da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o salariati in servizio presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5), 7) e 8) dell'art. 14.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici di archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati vigili del fuoco in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di almeno sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina a vigile permanente e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Il Ministro per l'interno può disporre che gli allievi vigili non riconosciuti idonei siano ammessi a ripetere il successivo corso.

Se nuovamente riconosciuti inidonei, il Ministro per l'interno, con proprio decreto motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego dei medesimi ai sensi dell'art. 10 del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso saranno assegnati ai comandi provinciali delle regioni di cui all'art. 2 tenuto conto delle preferenze manifestate secondo il punteggio riportato nelle graduatorie.

I vigili che non abbiano indicato sedi di preferenza, e quelli che non abbiano potuto ottenere la sede richiesta in relazione al punteggio conseguito, saranno assegnati discrezionalmente ad altri comandi compresi nelle regioni di cui allo art. 2 in relazione alle esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il dirigente del servizio personale della protezione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1973

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1973
Registro n. 37 Interno, foglio n. 225

(13873)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia, indetto con proprio decreto n. 612 del 15 dicembre 1971;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Dellassanta Evasio	punti	77,21
2. Bruciati Mietti Bruno	»	69,65
3. Speranzini Peppino	»	66,38
4. Giorgini Pontiche	»	64,40
5. Pasqualini Camillo	»	63,10
6. Santinelli Bruno	»	59,60
7. Giuliani Giulio	»	58,79
8 Vitale Leonardo	»	53,73
9. Pauri Alberto	»	53,50
10. Brancaccio Marina	»	50,00
11. Ansuini Ettore	»	48,00
12. Cardoni Claudio	»	42,50
13. Angeli Angelo	»	42,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 19 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 474 del 19 dicembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di Apecchio, Colbordolo-Petriano, Monteporzio, S. Ippolito-Barchi;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 55 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1925, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Dellassanta Evasio: Colbordolo-Petriano (consorzio);
2) Bruciati Mietti Bruno: S. Ippolito-Barchi (consorzio);
3) Speranzini Peppino: Monteporzio;
4) Giorgini Pontiche: Apecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 19 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(13996)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 474 e n. 475 entrambi in data 19 dicembre 1973, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e la assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte del vincitore dott. Evasio Dellassanta (giusta sua nota del 18 dicembre 1973) si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di Colbordolo-Petriano;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

Il concorrente dott. Pasqualini Camillo è dichiarato vincitore della condotta consorziale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 20 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(13997)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 35.

Acquisto degli stagni da pesca Avalè e Petrosu in agro di Orosei.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 6 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare gli stagni da pesca situati presso la foce del fiume Cedrino, denominati Avalè (o Santa Maria o Sporoddai) e Petrosu, e le relative pertinenze.

Art. 2.

I beni di cui all'art. 1 sono riportati nel nuovo catasto terreni alla partita n. 3128 in testa a: Guiso Pilo Battista (27 maggio 1901), Graziano (21 novembre 1907), Antonietta vedova Lostia (21 novembre 1898) per 12/18; Guiso Pilo Mariangela maritata Bianchini (3 aprile 1903) per 3/18; Guiso-Altara Anna maritata Bolzoni (14 luglio 1923) e Francesco (21 agosto 1927) per 3/18 proprietari; Caggiari Lucia Grazia vedova Guiso (7 maggio 1908) usufruttuaria in parte, con i seguenti dati:

Stagno Avalè (*o Santa Maria o Sporoddai*):

foglio 28, mappale 320, ha 1.98.00
foglio 29, mappale 183, ha 2.50.06
foglio 30, mappale 59, ha 8.79.94
foglio 30, mappale 39, ha 8.40.27
foglio 36, mappale 46, ha 0.70.48

Stagno Petrosu:

foglio 55, mappale 12, ha 4.58.99
foglio 49, mappale 94, ha 9.20.18
foglio 49, mappale 174, ha 1.62.58
foglio 45, mappale 25, ha 0.68.84
foglio 45, mappale 26, ha 4.52.85
foglio 45, mappale 7, ha 0.05.79
foglio 45, mappale 8, ha 0.05.65
foglio 45, mappale 9, ha 0.32.59
foglio 41, mappale 249, ha 0.15.41
foglio 41, mappale 251, ha 3.58.00
foglio 41, mappale 252, ha 0.04.80
foglio 41, mappale 253, ha 0.18.10
foglio 36, mappale 100, ha 4.85.80

Totale superficie ha 52.28.33

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui importo complessivo viene stabilito in una somma non superiore a lire 83.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti previsti sul capitolo 21103 « Spese per l'acquisto di beni patrimoniali » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. **36.**

Opzione del personale dipendente dello Stato in posizione di comando presso l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e presso l'osservatorio fitopatologico della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 6 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 669, il personale dell'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e dell'osservatorio fitopatologico, attualmente in posizione di comando presso l'amministrazione regionale, può chiedere il passaggio alle dipendenze della amministrazione stessa.

Al personale predetto sono estese ed applicate le disposizioni contenute nella legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, comprese le relative norme transitorie, in quanto applicabili, e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, le date del 15 marzo 1971 e del 16 marzo 1971, indicate all'art. 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, si intendono sostituite con la data del 5 dicembre 1972.

Il termine di tre mesi per la presentazione delle domande di opzione, stabilito dall'art. 10 della legge regionale predetta, è ridotto a 45 giorni.

Art. 3.

Le tabelle organiche prima, terza, quinta e sesta, annesse alla legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, sono sostituite dalle tabelle indicate nell'allegato A della presente legge.

Art. 4.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, è modificata come segue: « dai capi degli ispettorati agrari compartimentale, ripartimentali e dal capo dell'osservatorio fitopatologico ».

Norme transitorie

Art. 5.

Al personale passato nei ruoli regionali ai sensi della presente legge e limitatamente alla prima attuazione di questa, le promozioni di cui all'art. 10 della legge regionale 7 luglio 1971, n. 18, e successive modificazioni, sono conferite nei limiti delle tabelle prima, terza, quinta e sesta indicate nell'allegato *B* e riservate a detto personale, con decorrenza 5 dicembre 1972.

Art. 6.

Con decorrenza 5 dicembre 1972, al personale di cui alla presente legge competono le indennità di trasferta previste dall'art. 10 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.

Art. 7.

Il personale impiegatizio, che alla data del 5 dicembre 1972 presti lodevole ininterrotto servizio da almeno due anni presso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, in qualità di cottimista, nonché quello in servizio presso gli ispettorati ripartimentali dell'agricoltura, per le esigenze della legge 27 novembre 1956, n. 1367, se in possesso dei predetti requisiti, può a domanda essere nominato impiegato avventizio sulla base delle mansioni effettivamente esercitate e purché in possesso del prescritto titolo di studio.

Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere.

Il personale di cui sopra verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici degli impiegati degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e delle foreste, con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiegato avventizio.

I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno secondo l'ordine di graduatoria i posti liberi in organico.

Qualora i posti degli organici non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni del comma precedente, l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

I concorsi interni di idoneità previsti dal terzo comma per l'inquadramento del personale nominato impiegato avventizio sono indetti, una volta tanto, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico ai capitoli 16109, 16110, 16111, 16112, 16114, 16115 e 16116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Con decreto del presidente della giunta, su proposta dello assessore competente al bilancio, saranno stornate a favore di detti capitoli le somme disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122 e 16123.

A favore dei capitoli 16111, 16112 e 16114 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1973 sono stornate, dal capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative - rispettivamente le somme di L. 5.000.000, L. 500.000 e L. 10.000.000.

Alla maggiore spesa per l'anno 1974 e per gli anni successivi valutata in ulteriore complessive L. 15.500.000 si farà fronte con l'utilizzo di una quota delle maggiori entrate delle imposte di fabbricazione derivante dal loro naturale incremento.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973

GIAGU DE MARTINI

ALLEGATO *A*

TABELLA PRIMA

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Carriera direttiva

Ispettore generale capo	1 (1)
Ispettore generale Ispettore capo	29
Ispettore superiore Ispettore principale Ispettore Ispettore aggiunto	41
Totale . . .	71

Carriera di concetto

Esperto superiore	10
Esperto capo Esperto principale	30
Primo esperto Esperto Esperto aggiunto Vice esperto	58
Totale . . .	98

(1) In soprannumero, da sopprimere in occasione della normale vacanza.

TABELLA TERZA

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

Ispettore generale Direttore di divisione	2
Direttore di sezione Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	4
Totale . . .	6

Carriera di concetto

Segretario contabile superiore	2
Segretario contabile capo Segretario contabile principale	6
Primo segretario contabile Segretario contabile Segretario contabile aggiunto Vice segretario contabile	10
Totale . . .	18

Carriera esecutiva

Archivista superiore / Archivista capo	25
Primo archivista / Archivista / Applicato / Applicato aggiunto	56
Totale	81

Carriera ausiliaria

Commesso superiore / Commesso capo	8
Commesso / Usciere capo / Usciere / Inserviente	17
Totale	25

TABELLA QUINTA

RUOLO TECNICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Agente tecnico superiore	2
Agente tecnico capo / Agente tecnico	4
Totale	6

TABELLA SESTA

SALARIATI PERMANENTI

Capo operaio	7
Operaio di 1ª categoria	13
Operaio di 2ª categoria	4
Operaio di 3ª categoria	3
Totale	27

ALLEGATO *B*

TABELLA PRIMA

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Carriera direttiva

Ispettore generale / Ispettore capo	10
Ispettore superiore / Ispettore principale / Ispettore / Ispettore aggiunto	14
Totale	24

Carriera di concetto

Esperto superiore	4
Esperto capo / Esperto principale	11
Primo esperto / Esperto / Esperto aggiunto / Vice esperto	21
Totale	36

TABELLA TERZA

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera direttiva

Ispettore generale / Direttore di divisione	1
Direttore di sezione / Consigliere di 1ª classe / Consigliere di 2ª classe / Consigliere di 3ª classe	2
Totale	3

Carriera di concetto

Segretario contabile superiore	1
Segretario contabile capo / Segretario contabile principale	3
Primo segretario contabile / Segretario contabile / Segretario contabile aggiunto / Vice segretario contabile	5
Totale	9

Carriera esecutiva

Archivista superiore / Archivista capo	9
Primo archivista / Archivista / Applicato / Applicato aggiunto	21
Totale	30

Carriera ausiliaria

Commesso superiore / Commesso capo	3
Commesso / Usciere capo / Usciere / Inserviente	6
Totale	9

TABELLA QUINTA

RUOLO TECNICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Agente tecnico superiore	1
Agente tecnico capo / Agente tecnico	2
Totale	3

TABELLA SESTA

SALARIATI PERMANENTI

Capo operaio	2
Operaio di 1ª categoria	—
Operaio di 2ª categoria	—
Operaio di 3ª categoria	—
Totale	2

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 37.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n* 43 *del* 6 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 17904. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . L. 460.000.000

In aumento:

Cap 15109. — Paghe e altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del centro regionale antimalarico e anti-insetti addetti alle operazioni di lotta (art. 6, commi primo e secondo, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25) . . . . L. 290.000.000

Cap. 15117. — Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 6, comma terzo, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25). L. 155.000.000

Cap. 25322. — Contributi in favore di amministrazioni provinciali, di comuni, di istituzioni e consorzi di assistenza sanitaria e di altri enti pubblici di assistenza e beneficienza per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti (leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15, e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione del funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (legge regionale 2 aprile 1954, n. 3) . L. 15.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973

GIAGU DE MARTINI

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1973, n. 38.

Creazione dell'orchestra e del coro stabili della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 6 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina » allo scopo di creare l'orchestra e il coro stabili della Sardegna, e di favorire la diffusione della cultura musicale in tutto il territorio della Regione.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo è subordinato all'approvazione da parte dell'assessore regionale competente del programma territoriale di attività della « Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina », di intesa con il conservatorio musicale di Sassari, sentita la commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 3.

Presso l'assessorato competente è istituita la commissione regionale per la musica, composta da:

a) l'assessore, o un suo delegato, che la presiede;

b) 3 membri eletti dal consiglio regionale;

c) 3 rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) il sovraintendente dell'istituzione, con voto consultivo.

La commissione esprime il proprio parere vincolante e obbligatorio sul programma territoriale di cui all'art. 2, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

Art. 4.

E' istituito il capitolo 13802 con la seguente denominazione: « Contributo annuo alla istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina ».

A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 la somma di L. 250.000.000 per l'anno finanziario 1973.

Le spese relative all'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 13802 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 e al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.

Alla nuova e maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1973, si farà fronte attraverso il maggior gettito della imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 dicembre 1973

GIAGU DE MARTINI

(13841)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.